

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – ELABORATO NORMATIVO RELATIVO AI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRIVATI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Indice

Titolo I – NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E CONTENUTI	4
ARTICOLO 2 – ELABORATO CARTOGRAFICO.....	4
ARTICOLO 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	5
Titolo II – RETICOLO IDRICO FORMATO DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRIVATI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE	6
ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO.....	6
ARTICOLO 5 - COMPETENZE.....	6
ARTICOLO 6 - CRITERI	7
ARTICOLO 7 – INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO	7
ARTICOLO 8 - DELIMITAZIONE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA.....	8
ARTICOLO 9 - DELIMITAZIONE FASCE A SALVAGUARDIA.....	8
Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRIVATI	9
ARTICOLO 10 – ATTIVITÀ VIETATE	9
ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ SOGGETTE A TITOLO AUTORIZZATIVO	9
ARTICOLO 12 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	11

ARTICOLO 13 – SOTTOPASSI	12
ARTICOLO 14 - GRIGLIE	12
ARTICOLO 15 - ARGINI	13
ARTICOLO 16 - CANALIZZAZIONI AGRICOLE - FOSSI E SCOLINE	13
ARTICOLO 17 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	13
ARTICOLO 18 - SCARICO IN CORSO D'ACQUA	14
ARTICOLO 19 – ALTRE DISPOSIZIONI CHE SI APPLICANO AI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRIVATI.....	14
ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ VIETATE	15
ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ SOGGETTE A TITOLO AUTORIZZATIVO	16
ARTICOLO 22 - ATTIVITÀ CONSENTITE	17
ARTICOLO 23 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI FRONTISTI.....	18
Titolo VI - AUTORIZZAZIONI	20
ARTICOLO 24 – RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI A FINI IDRAULICI.....	20
ARTICOLO 25 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE DI RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO.....	20
Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI	22
ARTICOLO 26 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SUI CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	22
ARTICOLO 27 – DANNI.....	22
ARTICOLO 28 – SANZIONI	22
ARTICOLO 29 – RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	22

ARTICOLO 30 – MODIFICHE NORMATIVE E CARTOGRAFICHE.....	23
ARTICOLO 31 – NORMA TRANSITORIA.....	23

Titolo I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1.1 Le presenti norme disciplinano gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali ubicati su sedime di proprietà privata, di seguito denominati “corpi idrici superficiali privati”, come identificati nell'Elaborato cartografico di cui all'art. 2, che si trovano nel territorio comunale, e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

1.2 In particolare, le presenti norme definiscono:

- a) il reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali ubicati su sedime di proprietà privata ricadente nel territorio comunale, che svolgono una funzione rilevante dal punto di vista della bonifica o dell'irrigazione. Tali canali sono individuati nell'elaborato cartografico di cui al successivo art. 2;
- b) le relative fasce di rispetto, quali individuate al successivo Titolo III;
- c) gli indirizzi progettuali per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione inerenti il reticolo idrico di cui si tratta;
- d) le attività vietate o consentite, previa autorizzazione, sul reticolo idrico di cui si tratta e nelle relative fasce di rispetto;
- e) le procedure di autorizzazione;
- f) l'attività di polizia idraulica;
- g) le esigenze di manutenzione, riqualificazione e tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali ad essa correlate.

1.3 Le presenti norme non si applicano ai corpi idrici superficiali demaniali, per la cui regolamentazione si rimanda alle specifiche disposizioni comunali ed alle altre disposizioni regionali e statali vigenti.

Articolo 2 – Elaborato cartografico

Costituisce elaborato cartografico per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme la Tavola "Reticolo idrico privato - Elaborato cartografico".

Articolo 3 – Campo di applicazione e definizioni

3.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme è stata adottata la terminologia contenuta nella normativa vigente, ed in particolare:

3.1.1 "corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere, naturale o artificiale (corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana), a carattere costante o stagionale, a cielo aperto o interrato a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali (D. lgs. 152/2006, art. 74, comma 2, lettere f, h; Deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/77);

3.1.2 "acque superficiali": le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

3.2.1 "autorizzazione": provvedimento di assenso rilasciato a titolo gratuito per l'esecuzione di opere ed interventi su aree di natura giuridica privata;

3.2.2. "corpi idrici superficiali demaniali": tutti i canali che appartengono al patrimonio dello Stato o degli Enti Locali; ai fini dell'individuazione si fa riferimento ai criteri riportati nell'Allegato D alla D.G.R. 23/10/2015 N.X/4229;

3.2.3. "corpi idrici superficiali privati": tutti i canali che non si qualificano come "canali demaniali", ivi compresi i corpi idrici naturali ubicati su sedime di proprietà privata che svolgono una funzione pubblica. In particolare nel testo si fa riferimento ai corpi idrici privati di una certa rilevanza, riportati nell'Elaborato cartografico.

Titolo II – RETICOLO IDRICO FORMATO DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRIVATI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 4 - Individuazione del reticolo idrico

4.1 Ai sensi della D.G.R. 23/10/2015 N.X/4229, il reticolo idrico ricadente nel territorio comunale è costituito dal **reticolo idrico principale**, dal **reticolo idrico di bonifica** e dai **corpi idrici superficiali privati**. Nel territorio comunale non è presente un reticolo idrico minore.

4.2 Appartengono al **reticolo idrico principale** i corsi d'acqua di cui all'allegato A della D.G.R. 23/10/2015 N.X/4229 come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.3 Appartengono al **reticolo idrico di bonifica** i corsi d'acqua di cui all'allegato C della D.G.R. 23/10/2015 N.X/4229, come rappresentati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

4.4 In sede delle presenti norme, il reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali privati è quello rappresentato con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico di cui all'art. 2.

Articolo 5 - Competenze

5.1 Spetta al Comune di Gazoldo far applicare le presenti norme sul reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali privati ricadente nel territorio comunale.

5.2 La rete costituita da canali secondari, derivazioni e colatori campestri che si dipartono dal reticolo principale o di bonifica va intesa come rete irrigua o di colo i cui oneri di gestione sono esclusivamente a carico dei soggetti proprietari e/o utilizzatori.

Titolo III - FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 6 - Criteri

6.1 Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto inerbita, di una ampiezza minima di m 2,00 sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, tutela, fruizione, conservazione e riqualificazione ambientale.

6.2 Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

6.3 Le distanze dai corsi d'acqua tombinati/intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'asse dell'elemento idrografico individuato. Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale, la distanza va calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

6.4 La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Articolo 7 – Individuazione fasce di rispetto

7.1 Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali privati del territorio comunale sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, distinte in:

- a) **fascia ad alto grado di tutela**, di inedificabilità assoluta, per fabbricati e scavi;
- b) **fascia a salvaguardia**, per piantagioni, siepi e smovimenti del terreno.

7.2 Nell'elaborato cartografico, le ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, che rappresentano, nella scala della cartografia, la fascia stessa. Le distanze da rispettare devono essere calcolate quindi con misure dirette in sito, sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

Articolo 8 - Delimitazione fasce ad alto grado di tutela

8.1 Lungo i corsi d'acqua privati del territorio comunale indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto ad alto grado di tutela, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 10,00**.

8.2 La fascia ad alto grado di tutela è ridotta a **metri 5,00** per i tratti di canale ricadenti nel perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) e per i tratti tombinati.

Articolo 9 - Delimitazione fasce a salvaguardia

Lungo i corsi d'acqua privati del territorio comunale indicati nell'elaborato cartografico di cui al precedente art. 2, è istituita una fascia di rispetto a salvaguardia, su ambedue le sponde, della larghezza di **metri 2,00**.

Titolo IV - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI PRIVATI

Articolo 10 – Attività vietate

E' fatto divieto assoluto di:

- a) procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua,
- c) posizionare longitudinalmente, in alveo, gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11;
- d) realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- e) effettuare variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- f) abbattere o sradicare alberi di alto fusto, ceppaie, capitozze sia singoli che in filare posti lungo le sponde dei corsi d'acqua con funzione di sostegno delle sponde;
- g) formare pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il normale corso delle acque.

Articolo 11 - Attività soggette a titolo autorizzativo

11.1 Sul reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali privati, come individuato all'articolo 4, sono eseguibili solo dopo acquisizione del titolo autorizzativo dell'Ente competente:

- a) gli interventi che non siano in grado di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti

d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- c) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni, attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie alla protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti;
- d) in caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione, il posizionamento longitudinale in alveo di gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, purché interrati e che non si riduca la sezione del corso d'acqua e solo se compatibili da un punto di vista idraulico;
- e) gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere che non determinano riduzione della sezione idraulica. Tali opere dovranno essere accompagnate da apposita relazione idrologica-idraulica. Il Comune, in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, potrà esprimere prescrizioni di dettaglio relativamente alla realizzazione dell'opera; in ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno comunque:
 - restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
 - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Il progetto di

tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti;

- f) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettrica, telefonica, ecc.);
- g) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale, ciclabile e carrabile;
- h) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo qualora ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e/o per la realizzazione di opere pubbliche, solo qualora l'intervento risulti compatibile da un punto di vista idraulico;
- i) lo scarico di acque, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.

11.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

11.3 Per ogni progetto d'intervento il Comune ha la facoltà di richiedere uno studio di compatibilità idraulica realizzato secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di preservare e recuperare gli equilibri idrogeologici ed ambientali propri dei corsi d'acqua.

Articolo 12 - Regimazione delle acque superficiali

12.1 Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica con riferimento

alle Direttive Regionali ed al *Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica* (DGR 29/02/2000 n. 6/48740).

12.2 Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento (purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale), al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

12.3 Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

12.4 I lavori di ripulitura e manutenzione dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente tenendo conto dell'eventuale presenza di specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Articolo 13 – Sottopassi

13.1 I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

13.2 Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

13.3 Di norma non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

Articolo 14 - Griglie

14.1 All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati e/o tombinati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'ostruzione della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque.

14.2 Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

14.3 La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo ogni eventuale piena.

14.4 La modifica del soggetto titolato alla manutenzione potrà avvenire solo mediante subentro.

Articolo 15 - Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità di manutenzione della vegetazione.

Articolo 16 - Canalizzazioni agricole - fossi e scoline

16.1 Tutti gli interventi sui fondi agricoli dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

16.2 E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o interramenti, il deflusso superficiale delle acque nelle aree agricole senza la preventiva realizzazione di un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate, che dovrà essere autorizzato dal Comune.

Articolo 17 – Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

17.1 Fatto salvo quanto prescritto al precedente art. 11, in caso di variazioni di tracciato, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

17.2 Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data comunicazione al Comune.

Articolo 18 - Scarico in corso d'acqua

18.1 Fatto salvo quanto prescritto dalle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/06 e s.m.i. – Parte III), il soggetto che intende effettuare uno scarico di acque, nei corsi d'acqua di cui all'articolo 4, dovrà presentare comunicazione al Comune accompagnata da idonea documentazione, come di seguito specificato, ai fini della valutazione della compatibilità idraulica dei corpi idrici recettori.

18.2 Qualora lo scarico venga convogliato in un corpo idrico che risulti immissario di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, di bonifica e minore di cui all'art.4.2, 4.3 e 4.4, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Ente competente per la verifica sulla capacità di smaltimento delle portate scaricate.

18.3 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di invarianza idraulica, di invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile, di cui alla L. R. 12/2005 così come modificata dalla L.R. 4/2016, si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal P.T.U.A. vigente.

18.4 Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescare di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

18.5 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche allo scarico di acque meteoriche.

18.6 E' compito del soggetto che presenta la comunicazione di cui al presente articolo verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

Articolo 19 – Altre disposizioni che si applicano ai corpi idrici superficiali privati

19.1 I proprietari dei terreni sui quali scorrono i corpi idrici superficiali privati sono obbligati al rispetto delle norme previste dall'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n°3.

Titolo V - NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Articolo 20 - Attività vietate

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono vietati i seguenti interventi ed attività:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, di ampliamenti di superficie coperta, di manufatti anche totalmente interrati;
- b) l'interclusione delle fasce stesse di rispetto;
- c) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- d) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica idraulica e/o ambientale, e di messa in sicurezza dal rischio idraulico e/o ambientale;
- e) l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o messa a dimora, ad una distanza inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, fatta eccezione e previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento si renda indispensabile per esigenze manutentive al corso d'acqua;
- f) la realizzazione di muri e/o recinzioni salvo i disposti di cui all' art. 22;

Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono altresì vietati:

- il deposito incontrollato di materiale di qualsiasi tipo;
- il pascolo e la permanenza del bestiame.

Articolo 21 - Attività soggette a titolo autorizzativo

21.1 Nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili, solo dopo acquisizione del titolo autorizzativo previsto dalle norme urbanistico-edilizie vigenti dell'Ente competente, i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di opere per la difesa e regimazione idraulica, per le derivazioni e captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- b) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- c) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- d) le recinzioni costituite da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, poste a distanza non inferiore a **metri 4,00** dal ciglio di sponda, mentre nei casi ricadenti all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC), la distanza non dovrà essere inferiore a **metri 1,50**. Nell'eventuale atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico e/o per interventi di interesse pubblico, senza sostenere costi sia per la rimozione che per l'eventuale ripristino che saranno quindi a carico del proprietario;
- e) la realizzazione di opere e manufatti necessari all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali o ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;
- f) il deposito temporaneo di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, in base alle normative vigenti, e finalizzato all'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica o di recupero ambientale;

- g) gli interventi di rinaturalizzazione e/o valorizzazione ambientale con specie arboree ed arbustive autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo;
- h) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso. E' da considerarsi tale anche la realizzazione di piccoli ricoveri o strutture per la fruizione delle sponde solo qualora inseriti nell'ambito di interventi di interesse pubblico e caratterizzati da amovibilità. Nell'atto di autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà delle stesse, con l'indicazione che in ogni momento l'Ente competente potrà richiederne la rimozione;
- i) gli interventi di sistemazione a verde, con percorsi ciclabili e/o pedonali, ma tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

21.2 Ogni progetto d'intervento dovrà essere realizzato preferibilmente secondo i criteri propri dell'ingegneria naturalistica, al fine di mantenere e recuperare i caratteri paesistico-ambientali e ripristinare le funzioni cui è deputata la fascia di rispetto.

21.3 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e devono assicurare il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale.

21.4 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto.

Articolo 22 - Attività consentite

22.1 Fermo restando il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, nelle fasce di rispetto di cui al Titolo III sono eseguibili i seguenti interventi:

- a) gli interventi di demolizione, senza ricostruzione. In nessun caso è ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti. Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;

- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici esistenti, senza aumenti di superficie e di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- c) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse storico-culturale;

22.2 Per esigenze di tutela e di carattere idraulico, gli interventi consentiti includono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

Articolo 23 – Obblighi dei proprietari frontisti

23.1 Premesso che la manutenzione ordinaria (sfalci ed espurghi) degli alvei e delle sponde dei corpi idrici superficiali privati compete ai proprietari dei relativi sedimi, i proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- a) effettuare la manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua provvedendo al ripristino dei manufatti o delle scarpate franate previa richiesta all'Ufficio Tecnico comunale che provvederà al rilascio della competente autorizzazione;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
- c) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o qualsivoglia altra causa, determinino interferenza con il corso d'acqua o l'area in fascia.

23.2 I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma.

23.3 I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle funzioni idrauliche, ambientali e paesaggistiche proprie delle fasce di rispetto evitando qualsiasi metodologia di intervento che distrugga e/o asporti il cotico erboso nel rispetto della legge regionale n. 10 del 31/03/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" che in particolare all'art. 5 vieta l'impiego

delle sostanze erbicide, fatte salve le deroghe previste al comma 10 dello stesso, e ne sanziona l'impiego all'art. 13.

24.4 Dovranno in ogni caso essere applicate le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti natura 2000 previste dalle "Linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", approvate con Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 10/3233 del 6 marzo 2015.

Titolo VI - AUTORIZZAZIONI

Articolo 24 – Rilascio di titoli autorizzativi a fini idraulici

24.1 Le richieste di titoli autorizzativi all'esecuzione degli interventi e delle opere ammissibili dovranno essere presentate al Comune, ai sensi del precedente art.5.

24.2 Le richieste dovranno essere redatte secondo quanto previsto dai competenti Uffici e dovranno riportare in allegato gli elaborati richiesti dai medesimi Uffici, nonché attestazione che le opere siano compatibili con il buon regime delle acque.

24.3 La relazione idraulica-geologica che accompagnerà le richieste di titoli autorizzativi deve contenere la verifica di compatibilità del manufatto da realizzare, compreso il calcolo idraulico per accertare che la portata di massimo deflusso non venga modificata dal manufatto che si intende realizzare.

24.4 E' di competenza del beneficiario del titolo autorizzativo assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite al fine di garantire la funzionalità delle opere idrauliche, il drenaggio superficiale, l'efficienza delle sponde. Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione.

24.5 Ogni responsabilità civile e penale conseguente alle opere richieste ed autorizzate sarà sempre e comunque a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

24.6 Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 25 – Procedimento amministrativo comunale di rilascio del titolo autorizzativo

25.1 Le richieste di titolo autorizzativo relative al reticolo idrico formato dai corpi idrici superficiali privati, devono essere presentate al Comune secondo quanto indicato nella specifica modulistica predisposta dal Settore competente.

25.2 Il Comune ha facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

25.3 In caso di mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la richiesta sarà dichiarata irricevibile e quindi archiviata.

25.4 Fatto salvo quanto disposto al punto precedente, il procedimento si conclude con rilascio di apposito atto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

25.5 I soggetti che presentano istanza di titolo autorizzativo sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria/spese di istruttoria definite con atto comunale, nonché dei relativi canoni idraulici.

25.6 Nei territori di interesse paesaggistico così come definiti dal Decreto Legislativo 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio articolo 142 Aree tutelate per legge le autorizzazioni che comportano modifiche all'aspetto esteriore del paesaggio dovranno seguire quanto previsto dal Decreto stesso e dalle norme della L.R. 12 del 11/03/2005 Legge per il governo del territorio articoli dal n. 80 al n. 84.

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Obblighi dei proprietari dei manufatti posti sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto

Chiunque sia stato autorizzato all'esecuzione di interventi o chiunque sia proprietario di manufatti sui corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere presenti eseguendo, a propria cura e spese, la manutenzione dei tratti di corso d'acqua e delle fasce di rispetto interessate.

Articolo 27 – Danni

A nessun titolo potrà essere richiesto all'Ente competente il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino sul corso d'acqua o all'interno della fascia di rispetto che risultino in contrasto con le normative vigenti.

Articolo 28 – Sanzioni

In assenza di diversa disposizione di legge per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18/08/2000 n° 267.

Articolo 29 – Ripristino a seguito di violazione in materia di polizia idraulica

29.1 Tutte le trasgressioni alle presenti norme, quando non costituiscono reato o contravvenzioni contemplati dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite come indicato al precedente art. 28.

29.2 Accertata la realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e in violazione delle presenti norme, il Sindaco emette ordinanza al responsabile dell'abuso di riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione. In caso di inottemperanza nel su indicato termine, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Articolo 30 – Modifiche normative e cartografiche

In seguito ad accertamenti e/o rilievi territoriali, nonché a modifiche normative, il Responsabile dell'Area Tecnica, acquisiti i pareri necessari, propone al Consiglio Comunale la modifica del reticolo formato dai corpi idrici privati nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 31 – Norma transitoria

E' fatto salvo quanto contenuto in autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia.